

## **Editto 17 giugno 1776. Regolamento generale per la Provincia Pisana.**

Pietro Leopoldo ecc. Granduca di Toscana ecc. Volendo Noi provvedere alle Comunità della Provincia Pisana, e procurare alle medesime quei benefizi e vantaggi che ha prodotto il nuovo sistema di libertà già stabilito nelle comunità dello Stato Fiorentino, Ci siamo determinati di dare a tutte le Comunità comprese, e da comprendersi nella Provincia Pisana, il seguente Regolamento generale derogando colla pienezza della nostra Suprema Potestà a tutto ciò che negli Statuti, Riforme, Leggi, Ordini ed Istruzioni veglianti sopra le Comunità predette e Luoghi in esse compresi si trovasse di contrario alle presente nostre disposizioni.

*(Omissis)*

Art. LXXII, — Aboliamo pertanto ogni, e qualunque diritto di godimento pubblico, o comunale nei pascoli terreni boschivi, pinete, ed altri fondi di pertinenza di ciascuna delle Comunità contemplate nel presente Regolamento, volendo Noi che i beni suddetti comunicativi siano per l'avvenire esenti da qualunque servitù di pascolo pubblico, comunale o in qualunque forma obbligatoriamente promiscuo o altra simile, da cui dovranno considerarsi, e reputarsi per liberati al principio delle livellazioni, o delle vendite rispettive, dichiarando peraltro che sarà sempre lecito, e permesso a tutti, ed a chiunque dei possessori di detti beni l'accordarsi reciprocamente a tenere i loro pascoli in comune con pagamento di fida, o senza, come giudicheranno del loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi, che liberamente dalle parti contraenti saranno convenuti, e stipulati.

*(Omissis)*

**[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)**